Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria

REGOLAMENTO

Corso di Laurea in Biosciences and Biotechnology
(Classe L-13 Biology, Classe L-2 Biotechnology)

Anno Accademico di istituzione: 2009-2010

Revisione anno 2017

Art. 1. Organizzazione del corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Camerino, il Corso di Laurea in Biosciences and Biotechnology (di seguito "Corso" in questo regolamento). Il Corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalle classi delle Lauree in: Scienze Biologiche (L-13) e Biotecnologie (L-2) di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. I l Corso è attivato e gestito dalla Scuola di Ateneo in Bioscienze e Medicina Veterinaria. La struttura didattica competente è il Consiglio della stessa Scuola (di seguito Consiglio della Scuola).
3. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il Corso di Laurea sono quelle svolte principalmente nella Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, disponibili nel sito Internet dell'Ateneo.
4. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del Corso, in armonia con le leggi e la normativa vigente.
5. L'ordinamento didattico del Corso, insieme agli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema indicato nella specifica banca dati ministeriale, vengono riportati nell'apposito documento regolamentare MIUR, identificato come RAD (Regolamento di Ateneo per la Didattica).
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Scuola in Bioscienze e Medicina Veterinaria di Camerino, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutuate o tenute presso altri Corsi di studio dell'Università degli Studi di Camerino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Camerino, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
7. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal Consiglio della Scuola, salvo diverse indicazioni degli Organi di governo dell'Ateneo.

Art. 2. Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
2. Prove di accertamento del livello d'ingresso degli studenti saranno effettuate all'inizio del primo anno di Corso e potranno accompagnarsi, ove necessario, ad attività formative integrative, con valutazioni in itinere e/o finali. Le modalità di verifica delle conoscenze in ingresso sono descritte in dettaglio nella scheda unica annuale del Corsi di studio (d'ora in avanti SUA-CdS), disponibile sul sito internet di Ateneo.

Art. 3. Durata del corso di studio

1. La durata normale del Corso è di tre anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità definite nel Regolamento didattico di Ateneo e all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 4. Percorsi formativi e piani di studio

1. L'ordinamento del Corso soddisfa i requisiti di due classi di corso di studio: Biology (L-13) e Biotechnology (L2). La descrizione dettagliata del percorso di formazione è riportata nella scheda SUA-CdS, disponibile sul sito internet dell'Ateneo.
2. I piani di studio consigliati sono determinati e pubblicati annualmente nel Manifesto degli studi e nella Guida dello Studente, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
3. Il piano di studio non aderente ai piani di studio consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico del CdS è sottoposto all'approvazione del Consiglio della Scuola che ne verifica la conformità ai criteri generali e ne valuta la congruità rispetto agli obiettivi formativi del corso di studio.
4. Nel caso lo studente manifesti la volontà di sostenere l'esame per attività formative previste negli anni successivi a quello di iscrizione, la richiesta dovrà essere approvata dal responsabile/coordinatore del Corso o da un suo eventuale delegato. Per anticipare un singolo esame lo studente deve aver acquisito almeno 20 CFU dalle AF dell'anno di corso, escludendo i CFU relativi a Laboratory, English language –level B2 e i CFU tipo "d" (a libera scelta dello studente). In ogni caso l'anticipazione deve essere approvata dal responsabile del corso di studio. Nella valutazione delle richieste sopra previste si terrà conto delle propedeuticità consigliate.

Art. 5. Tabella delle attività formative e docenti affidatari

1. Ogni anno, nella scheda descrittiva del Corso, pubblicata nel sito internet dell'Ateneo, alla sezione'Offerta formativa', vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività.

Art. 6. Caratteristiche dei docenti (curricula), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione 'Offerta formativa', Scheda del Corso.
2. Attraverso lo stesso sito internet dell'Ateneo è possibile accedere al calendario degli esami, alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, ai curricula e agli orari di disponibilità dei docenti del corso e viene assicurata la pubblicità di ogni altra attività didattica.

Art. 7. Attività formative

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (corsi divisi in semestri) approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato ogni anno nel sito internet dell'Ateneo.
2. L'elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito internet dell'Ateneo, nella sezione dedicata all'offerta formativa.
3. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.
4. In accordo con la normativa vigente, gli studenti possono ottenere il riconoscimento di attività formative non organizzate dall'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi didattici del Corso.
5. E' prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio della Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

Art.8. Attribuzione crediti liberi

Il DM 270/2004 all'articolo 10, comma 5 lettera a), il Regolamento didattico di Ateneo, articolo 16, comma 1 e le linee guida di Ateneo per l'attribuzione dei crediti liberi approvato dal Senato Accademico nella seduta del 14 ottobre 2014 indicano che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio dovranno prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente **purché coerenti con il progetto formativo**.

1. Per quanto attiene l'acquisizione di crediti da attività curriculari svolte in Unicam (Articolo 2, comma 1 lettera a) occorre valutare la coerenza con il progetto formativo. Lo studente può scegliere di sostenere senza bisogno di alcuna autorizzazione qualsiasi attività formativa tra quelle erogate dalla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, con l'eccezione di tutte le attività formative previste per la Laurea Magistrale in Biological Sciences. Per tutti gli altri casi, lo studente dovrà fare apposita richiesta all'ufficio segreteria studenti, il quale a sua volta chiede autorizzazione al Responsabile del corso di studio, ricevendone approvazione scritta (anche via email)

2. Per quanto attiene al riconoscimento di crediti liberi per la partecipazione a seminari (Articolo 2, comma 1 lettera c) è sempre prevista la presentazione, da parte dello studente, di una relazione e la valutazione della relazione da parte di un docente. Si assegna 1 CFU ogni 8 seminari da 1 ora previa valutazione positiva delle relative relazioni.

3. Crediti liberi possono essere anche acquisiti attraverso la partecipazione ad attività organizzate dalla Scuola su tematiche specifiche o da UNICAM su tematiche trasversali. Si assegna 1 CFU per ogni 8 ore di lezione, previa valutazione di una relazione o test finale.

4. Attività di stage e tirocini aggiuntivi possono essere utilizzate per conseguire crediti liberi (Articolo 2, comma 1 lettera d) purchè certificate da un docente-guida responsabile dell'attività che valuti l'effettiva acquisizione delle competenze previste.

5. Per quanto riguarda l'acquisizione di crediti liberi da certificazioni linguistiche diverse dall'inglese, per i corsi di Laurea vengono attribuiti i seguenti CFU, in relazione al livello del certificato:
   Livello A1 e A2: 1 CFU
   Preliminary (livello B1): 2 CFU
   First Certificate (livello B2): 3 CFU

   Certificate in Advanced (livello C1e C2): 4 CFU
   Certificate of Proficiency (livello C2): 4 CFU
   Il massimo numero di CFU acquisibili mediante certificazioni linguistiche è fissato a 6.

Art. 9. Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nel sito internet dell'Ateneo, sezione offerta formativa, e prima dell'inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell'attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all'inizio dell'attività.
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno dai singoli corsi di studio e viene reso noto sul sito internet dell'Ateneo, sezione offerta formativa. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n.8 appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, prevalentemente durante i periodi di sospensione delle attività formative, e viene reso noto con congruo anticipo. La pubblicità degli orari e degli appelli viene assicurata attraverso il sito internet dell'Ateneo
4. Per la verifica della conoscenza della lingua straniera il risultato di apprendimento atteso è il livello B2.
5. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti ed al Responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.
6. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 15 giorni .
7. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola o per sua delega, dai responsabili dei corsi di studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal docente affidatario del corso. E' possibile operare per sottocommissioni. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio della Scuola.
8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento ad altri corsi di studio.
9. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori, di quelle segnalate dal Servizio disabili dell'Ateneo e di quelle relative alla genitorialità.
10. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. In alcune attività (indicate sul sito internet dell'Ateneo, sezione offerta formativa) può essere prevista l'idoneità.
11. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 10 Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Sono consigliate le seguenti propedeuticità:

   mathematics-> physics

inorganic chemistry-> organic chemistry-> biochemistry

physics->biochemistry-> physiology

general biology-> histology-> anatomy-> physiology

2. Il rispetto della successione degli esami così come proposto dal piano di studi verrà valutato nel calcolo del voto finale di laurea.
3. La frequenza alle seguenti attività formative è obbligatoria:

   Laboratory I

   Laboratory II

Art. 11. Servizi di supporto alla didattica

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal Corso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nelle apposite sezioni del sito internet dell'Ateneo.

Art. 12. Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito 180 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella discussione pubblica di un elaborato scritto derivante dalla attività di stage rivolta a valutare la preparazione generale dello studente.
2. La prova finale va preparata sotto la guida di un tutor, docente in uno dei Corsi di laurea dell'Ateneo.
3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni riguardanti le attività formative precedenti e la prova finale.
4. Il voto finale sarà attribuito sulla base del seguente calcolo:
   - calcola la media pesata dei voti ottenuti nelle attività formative valutate in trentesimi, utilizzando come pesi i relativi crediti;
   - trasforma il voto in centodecimi;
   - moltiplica il voto così ottenuto per un coefficiente associato alla durata della carriera universitaria dello studente (tre anni: 1,09; 4 anni: 1,07; 5 o più anni: 1,05);
   - aggiunge il prodotto di 0,05 per il numero dei crediti delle attività con lode;
   - approssima il voto in centodecimi aggiungendo 0,5 e considerando solo la parte intera.

   Infine, un ulteriore incremento di voto attribuito alla prova è compreso nell'intervallo (0-3) a disposizione della commissione di laurea, relativo sia alla prova finale sia alla valutazione complessiva del percorso di studio, compreso il rispetto della successione degli esami così come proposto dal piano di studi. Un ulteriore incremento (0-1) può essere attribuito per stages o esperienze Erasmus effettuati all'estero.

   Se il voto così ottenuto è di almeno centododici, la commissione, solo se unanime, può attribuire la lode.

Art. 13. Iscrizione e frequenza di singole attività formative

1. Chi possegga i requisiti necessari per iscriversi al Corso può iscriversi anche ad uno solo o a più attività formative impartiti in esso.
2. Nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente al Corso di Laurea in Biosciences and Biotechnology, la frequenza e/o il superamento degli esami effettuati tramite iscrizione a corsi singoli possono essere riconosciuti e convalidati.

Art. 14. Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea in Biosciences and Biotechnology dell'Università di Camerino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, il Consiglio della Scuola convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente; il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato a seguito di richiesta. Nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Art. 15. Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio della Scuola, che lo sottopone a revisione almeno ogni tre anni e ogni qual volta venga modificato il RAD.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, nella disciplina di Ateneo che regola le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti ed ogni altra norma di legge vigente in materia.